

REPUBBLICA ITALIANA

- COMUNE DI BOLOGNA -

ACCORDO INFRAPROCEDIMENTALE PER L'ESERCIZIO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA A CARATTERE RESIDENZIALE.

Fra il **COMUNE DI BOLOGNA**, con sede in Bologna, in persona _____, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Settore _____, in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. _____/2009 del _____, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge (in prosieguo definito Comune)

e

il Sig. _____

e

organismo economico CAT/COTABO rappresentato da _____ (di seguito denominato centrale radio).

Premesso che:

- delibera di Giunta Comunale Prog. N. 196/2008, sono state approvate le linee guida relativamente all'indizione di una selezione pubblica per l'assegnazione di n. 41 licenze speciali, per l'esercizio del servizio pubblico non di linea "Taxi", di cui 18 licenze a titolo oneroso a carattere "residenziale";
- con determinazione n. 13321/2009 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione a titolo oneroso, di n. 41 licenze per l'esercizio del servizio taxi.

- L'accordo infraprocedimentale è finalizzato e propedeutico al rilascio delle licenze speciali come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e nel PGTU (Piano generale del Traffico Urbano) del Comune di Bologna.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e inquadramento

1. Il presente accordo è volto a disciplinare un servizio a carattere "residenziale", con turno alternato: orari speciali assegnati dall'ufficio, divieto di sosta sulle piazzole di Bologna, divieto alle centrali radio di smistamento chiamate non residenziali; eco-compatibili (elettriche, ibride, metano, GPL) e facoltativamente attrezzate per disabili anche gravi.
2. Per "residenzialità" s'intende l'obbligo a giorni alterni di inizio del servizio e di carico dei clienti esclusivamente dal Comune per il quale è stata rilasciata la licenza, sia da piazzola che da radio taxi. In tali giorni vige il divieto di sosta sulle piazzole di Bologna e di smistamento chiamate non residenziali da parte delle centrali radio taxi. Nell'altro giorno invece il servizio è del tutto parificato alle licenze ordinarie.
3. Per quanto non previsto negli articoli che seguono, al servizio a carattere "residenziale" si applicano le disposizioni del Regolamento unificato.

Art.2 – Caratteristiche delle vetture

1. La vettura dovrà essere eco-compatibile (elettrica, ibrida, metano,

GPL).

2. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 40 e 41 del Regolamento unificato, le vetture possono recare ulteriori simboli o diciture distintivi del servizio, da determinarsi con provvedimento del dirigente.

Art. 3 – Obblighi del conducente e della centrale Radio Taxi

1. Ad integrazione di quanto previsto al capo IX del Regolamento Unificato, i conducenti del servizio a carattere residenziale e la centrale Radio Taxi per la parte di propria competenza, hanno i seguenti obblighi:

- a. turno a giorno alternato;
- b. aderire ad una centrale radio;
- c. divieto di sosta sulle piazzole di Bologna a giorno alternato;
- d. divieto alle centrali radio taxi di smistamento chiamate non residenziali a giorno alternato;
- e. mezzi eco-compatibili (elettriche, ibride, metano, GPL);
- f. è consentita l'adesione ad altra centrale Radio Taxi previo semplice aggiornamento del presente accordo;
- g. il servizio viene organizzato garantendo la massima continuità con un numero adeguato di veicoli, attraverso un regime speciale di turni (riposi, malattie, ferie), si applicano in merito le norme di cui al capo XI del Regolamento unificato;

Art.4 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'art. 27 del Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e

noleggio con conducente).

2. Il subentrante è vincolato alle norme contenute nel presente accordo che dovrà sottoscrivere al momento del subentro.

Art. 5 – Costo e modalità di rilascio della licenza

1. La licenza ha il costo di € 125.000,00 che dovranno essere integralmente versati prima del rilascio della stessa, costituendo condizione per la sua validità.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 gg dalla data di stipula del presente atto, con le modalità impartite dall'ufficio competente, pena l'automatica decadenza dalla graduatoria.
3. L'utilizzo di un veicolo ibrido/elettrico o elettrico, dà diritto – solo in occasione del primo rilascio della licenza - ad una riduzione del valore pari ad € 12.500,00. Qualora, successivamente al rilascio della licenza, il titolare venga meno all'impegno ad utilizzare il veicolo ibrido/elettrico o elettrico, dovrà rifondere l'Amministrazione dell'importo scontato. In tale caso l'ufficio competente rilascerà il nulla osta per la prosecuzione dell'attività con il nuovo veicolo accertata l'avvenuta restituzione della somma menzionata.
4. Coordinate bancarie : codice IBAN IT 18 S 02008 02450 0000200667156, causale "Rilascio a titolo oneroso di nuove licenze taxi".

Art. 6 – Penali

1. La centrale radio taxi è soggetta alle seguenti sanzioni in caso di violazioni del presente accordo, in particolare per

l'inosservanza dell'art.3:

- a) € 200,00;
- b) risoluzione dell'accordo in caso di reiterate violazioni, con conseguente, sospensione della possibilità di esercizio della licenza;

Art. 7 – Controversie

- 1. La competenza per eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto viene di comune accordo riconosciuta esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 8 – Oneri fiscali

- 1. Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9 – Attivazione del Servizio

- 1. Il Servizio dovrà iniziare entro quattro mesi dal rilascio della licenza, a pena di decadenza, detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per causa di forza maggiore, ad iniziare il servizio, così come previsto all'art. 26 del Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente).

Art. 10 – Consenso al trattamento dei dati personali

- 1. Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione

del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del _____

Firma titolare Licenza

Centrale Radio
